

STATUTO

AUTORITA' DI

BACINO LACUALE

CERESIO

PIANO

E GHIRLA

Art. 1 ISTITUZIONE – NATURA GIURIDICA – ENTI ADERENTI – SEDE – DURATA

- a) Il presente atto disciplina le competenze del bacino lacuale Ceresio, Piano e Ghirla ed assume la denominazione di **Autorità di bacino lacuale Ceresio Piano e Ghirla** quale ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile ai sensi dell'art. 48 della L.R. n. 6/2012;
- b) I Comuni che aderiscono all'Autorità di bacino lacuale sono:
- Campione d'Italia;
 - Carlazzo;
 - Claino con Osteno;
 - Porlezza;
 - Valsolda;
 - Bene Lario
- della Provincia di Como, nonché i Comuni di
- Brusimpiano;
 - Lavena Ponte Tresa;
 - Porto Ceresio
 - Valganna
- della Provincia di Varese.
- c) L'Autorità di bacino, in considerazione della centralità geografica del Lago Ceresio, ha sede nel territorio del Comune di Campione d'Italia, nel rispetto dello Statuto Comunale (BURL 30 marzo 1992 n. 14/26) presso lo stabile della Locale Polizia sito in C.so F.lli Fusina 16, dove è inoltre presente la sede della Polizia Demaniale.
- d) La durata temporale dell'Autorità di bacino è indefinita ovvero dura fino all'eventuale scioglimento disposto dalla Regione Lombardia o determinato da una decisione dell'assemblea assunta a maggioranza qualificata.

Art. 2 FINALITA' E FUNZIONI

L' Autorità individuata dalla Legge quale strumento per l'esercizio associato delle funzioni degli enti locali in materia di demanio lacuale esercita in particolare:

- a) Il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale e dei relativi porti interni, ivi inclusi l'accertamento e la riscossione dei relativi canoni ed indennizzi, la vigilanza e controllo, in via prioritaria tramite la Polizia Demaniale – Locale di Campione d'Italia, la tutela e la difesa amministrativa e giudiziale delle aree da violazioni ed abusi, la rimozione delle occupazioni abusive, relitti e rifiuti, la manutenzione delle strutture per la navigazione e la fruizione del demanio;
- b) Il rilascio delle autorizzazioni, in accordo con le autorità competenti e gli enti interessati, per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e gli spettacoli pirotecnici ed altri analoghi, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. n. 631/1949 (Regolamento per la navigazione interna);
- c) Il rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni nautiche su tutte le acque interne navigabili, in eventuale accordo con le Province e/o Enti delegati nonché le autorità competenti e gli enti interessati, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. n. 631/1949 (Regolamento per la navigazione interna), ad eccezione di quelle di interesse di un solo comune;

- d) la promozione di tutte le iniziative utili a favorire una gestione a livello di bacino lacuale delle argomentazioni legate al demanio delle acque, alla navigazione interna e allo sviluppo delle attività a queste collegate, in riferimento altresì a dinamismi di supporto ad attività sociali, culturali, e ludiche comunque finalizzate all'utilizzo e alla valorizzazione delle aree demaniali secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dell'Ente;
- e) lo svolgimento di ogni attività collaterale o collegata con lo scopo principale. Tra queste l'Ente si impegna a favorire la promozione turistica finalizzata alla valorizzazione dei bacini lacuali ed alle aree circostanti;
- f) la eventuale gestione, per affidamento degli Enti partecipanti o di altri Enti, di altri servizi e funzioni;
- g) di eseguire qualsiasi attività che abbia relazione o attinenza con lo scopo sociale e che sia comunque ritenuta utile per il miglior raggiungimento della finalità sociali;
- h) la possibilità di costituire od assumere partecipazioni in società o Enti aventi scopi analoghi od affini a quelli della Autorità, per lo svolgimento di attività collaterali o complementari all'attività principale per le quali sia opportuna l'associazione con altri soggetti pubblici o privati;

Inoltre l'Autorità, per i comuni associati, attua, anche in qualità di stazione appaltante, il programma degli interventi regionali sul demanio delle acque interne di cui all'art. 12 della Legge con rilascio del preventivo parere che i comuni non associati devono ottenere prima di procedere alla realizzazione ei relativi interventi.

L' Autorità può inoltre gestire attività non autoritative purché in regime di equilibrio tra costi e ricavi, e comunque senza aggravii, nemmeno indiretti, a carico della Regione (ai sensi dell'art. 48, c.11, della Legge).

Art. 3 ORGANI

Conformemente alle previsioni della Riforma (art. 48, c.3), sono organi dell'Autorità:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) l'Organo di revisione.

Art. 4 ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Autorità. Ad essa spettano le seguenti funzioni:

- a) l'elezione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- b) la revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- c) l'elezione dell'Organo di revisione;
- d) l'approvazione del bilancio di previsione, degli eventuali provvedimenti di variazione e dei relativi assestamenti, dei programmi pluriennali e annuali di attività, nonché del rendiconto di gestione;
- e) l'espressione di pareri obbligatori preliminari all'approvazione dei regolamenti dell'Autorità;
- f) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Autorità;
- g) l'assunzione di mutui;

h) l'assenso all'adesione da parte di nuovi Enti locali;

i) l'approvazione delle modifiche dello Statuto in conformità alla disciplina di cui all'art. 48 della Legge;

l) lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Autorità.

Di norma, le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle quote rappresentate in Assemblea al momento della votazione; devono però essere assunte a maggioranza qualificata, ovvero con il voto favorevole della maggioranza delle quote in modo da consentire la più ampia forma di partecipazione e tutela degli Enti aderenti, le deliberazioni concernenti le lettere b) c) g),i) j)e l) del precedente elenco.

L'Assemblea è costituita dai Sindaci degli Enti aderenti, dal Presidente o loro delegati che in osservanza del principio di contenimento della spesa pubblica svolgono la propria attività a titolo gratuito, senza alcun rimborso spese.

Il voto di ogni componente dell'Assemblea è pari alla specifica quota partecipativa dell'Ente rappresentato, individuata all'atto di costituzione dell'Autorità, in apposito allegato al presente Statuto.

Le quote di partecipazione all'Autorità dovranno essere aggiornate dal Consiglio di Amministrazione con periodicità almeno quinquennale fatta salva la regolamentazione dettata dallo Statuto in ordine alle nuove adesioni.

Funzionamento dell'Assemblea:

- Si riunisce almeno 2 (due) volte l'anno, ordinariamente entro i seguenti termini: entro il 31 dicembre, per l'approvazione del bilancio di previsione, ed entro il 30 aprile, per l'approvazione del rendiconto di gestione;

- può riunirsi per iniziativa del Presidente o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione o su richiesta scritta e motivata di almeno 1/3 (un terzo) delle quote;

- le convocazioni sono disposte ,ordinariamente, dal Presidente, ovvero dalla richiesta di cui al precedente alinea, con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata recante l'ordine del giorno e spedita almeno quindici giorni prima dell'adunanza (in caso d'urgenza la convocazione può essere spedita tre giorni prima dell'adunanza e deve esplicitare il motivo d'urgenza); l'avviso di prima convocazione deve contenere la data della eventuale seconda convocazione da tenersi non prima di un'ora dalla prima;

- gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'Autorità e messi a disposizione dei partecipanti contestualmente all'invio dell'avviso di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è valida, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza delle quote e metà più' uno dei componenti, in seconda convocazione, con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) delle quote e dei componenti.

Le sedute, salvo i casi di legge, sono pubbliche.

Art. 5 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui spetta l'attuazione degli atti adottati dall'Assemblea, nonché le seguenti funzioni:

- a) l'elezione a scrutinio palese, fra i suoi componenti, del Vice-Presidente;
- b) l'approvazione dei Regolamenti dell'Autorità previo parere obbligatorio Assemblea;
- c) la determinazione della dotazione organica dell'Autorità;
- d) l'adozione delle proposte relative agli atti di competenza dell'Assemblea;
- e) la nomina del Direttore tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione;
- f) la deliberazione in ordine alle costituzioni o resistenze in giudizio e alle eventuali transazioni;
- g) l'approvazione di atti e/o provvedimenti di cui all'art 7 lettera e.

Di norma, le deliberazioni vengono legalmente assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto, se la votazione è palese, prevale il voto del Presidente. Tuttavia, devono essere assunte a maggioranza assoluta dei componenti, in modo da consentire la più ampia forma di partecipazione e tutela degli Enti aderenti, la deliberazione concernente la lettera b) d) ed e) del precedente elenco.

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da due consiglieri, eletti dall'Assemblea a scrutinio palese, tra amministratori locali o tecnici o esperti del settore.

Non possono ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione coloro che sono in lite con l'Autorità, nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi consortili. La qualità dei componenti del Consiglio di Amministrazione si perde quando si verificano le cause di ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale;

L'Assemblea, dopo aver eletto il Presidente con le modalità stabilite dall'art. 6, comma 1 del presente Statuto, procede all'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione con votazione a scrutinio palese sulla base di liste di candidati, nominativamente e progressivamente elencati, presentate dagli Enti aderenti. Ogni lista dovrà assicurare la pluralità di genere e garantire la rappresentatività sia del lago Ceresio che dei laghi minori;

Le quote millesimali raccolte da ciascuna lista saranno divise tra i rispettivi candidati delle stesse nel seguente modo:

- primo candidato: quote di lista diviso 1
- secondo candidato: quote di lista diviso 2

Risulteranno eletti componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che nel limite degli amministratori da eleggere, avranno ottenuto il quoziente più alto. In caso di parità di quoziente nella nomina dell'ultimo consigliere sarà preferito quello della lista che ha ottenuto il maggior numero di quote e, a parità di quote, il più anziano di età;

Quando per dimissioni o per altre cause venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione, entro tre mesi dalla vacanza, designando il primo dei non eletti appartenente alla lista in cui è stato candidato il componente cessato oppure, qualora tale candidato non possa essere designato o non accetti la carica, designando il secondo dei non eletti e così via fino ad esaurimento dei candidati. Qualora la lista non esponga più candidati disponibili e si debba ancora provvedere alla sostituzione, l'Assemblea procede alla elezione del consigliere con votazione palese a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea che rappresenti almeno la maggioranza assoluta delle quote;

Nel caso previsto dal comma precedente i componenti eletti in surrogazione restano in carica per il periodo residuo del mandato amministrativo;

Al fine di provvedere al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vice Presidente dell'Autorità uscenti.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per cinque anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima Assemblea successiva a tale scadenza, nella quale si dovrà provvedere al rinnovo dei componenti.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e le altre disposizioni in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei titolari di cariche pubbliche negli enti locali.

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione:

- Si riunisce almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano per iscritto almeno i 2/3 (due/terzi) dei suoi componenti;- le convocazioni sono disposte dal Presidente, entro tre giorni dalla richiesta di cui al precedente alinea, con lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata recante l'ordine del giorno e sono spedite almeno cinque giorni prima dell'adunanza; in caso d'urgenza, la convocazione può essere spedita due giorni prima e deve esplicitare il motivo d'urgenza;

- le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei componenti; le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Direttore o suo delegato, in qualità di segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 6 PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Autorità, viene eletto dall'Assemblea a scrutinio palese e resta in carica per cinque anni. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea che rappresenti almeno i 2/3 delle quote associative

Il Presidente:

a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;

b) conferisce, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, l'incarico al Direttore e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, sottoscrivendone i relativi processi verbali unitamente al Direttore dell'Autorità;

c) rappresenta l'Autorità di fronte a terzi e davanti alle Autorità amministrative e giudiziarie;

d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il rendiconto di gestione predisposti dal Direttore.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice-Presidente eletto dal Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative per l'esercizio della carica, di cui al D. Lgs. N. 267/2000 e le altre

disposizioni in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei titolari di cariche pubbliche negli enti locali.

Art. 7 DIRETTORE

Al Direttore compete la responsabilità gestionale dell'Autorità.

Il Direttore, anche con il supporto degli uffici e del personale dell'Autorità:

- a) dirige l'Autorità;
- b) rilascia le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta di competenza dell'Autorità;
- c) assiste ai lavori del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea in qualità di Segretario e provvede alla redazione, sottoscrizione e pubblicazione dei relativi verbali;
- d) cura l'istruzione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- e) propone al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea i provvedimenti ed i progetti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dell'Autorità e per il suo organico sviluppo;
- f) predispose lo schema del bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, i programmi pluriennali e annuali di attività, nonché il rendiconto di gestione che il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione;
- g) nei limiti fissati dal regolamento di contabilità e da apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assume gli impegni di spesa annuali e pluriennali e provvede agli acquisti in economia ed alle spese necessarie al funzionamento normale ed ordinario dell'Autorità;
- h) presiede alle aste e alle licitazioni private;
- i) stipula i contratti;
- j) firma i mandati di pagamento e le reversali d'incasso;
- k) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
- l) adotta gli atti di assunzione e gestione del personale;
- m) è responsabile del servizio amministrativo e contabile;
- n) assiste l'Organo di revisione nello svolgimento dell'attività;
- o) svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Le funzioni di cui alle lettere c,d,f,g,j,m e n, del presente comma possono essere delegate dal Direttore o lo stesso può avvalersi dei responsabili dei servizi incaricati, qualora il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di cui all'art. 10 lo preveda e previo assenso del Consiglio di Amministrazione.

L'incarico di Direttore è conferito dal Presidente, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, tra gli iscritti ad apposito elenco tenuto a cura della Regione. Tale incarico è conferito con contratto di diritto privato a tempo determinato, della durata di anni cinque anni, rinnovabile. In ogni caso, Il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione

anticipata del rapporto. L'incarico di Direttore, nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge, può essere affidato, anche ad un Funzionario dipendente di un Ente aderente purchè in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'elenco di cui al presente comma;

Quando l'incarico di Direttore è conferito, nel rispetto dei requisiti suindicati, a tempo pieno, a dipendenti dell'Autorità o degli Enti aderenti, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza.

Art. 8 ORGANO DI REVISIONE

Il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'Autorità è esercitato dall'Organo di revisione, che è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi. L'Organo di revisione è monocratico ed è scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al d.lgs n. 39/2010 o tra iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

Per la determinazione delle funzioni, responsabilità, limite di conferimento degli incarichi, nonché per le cause di ineleggibilità, incompatibilità e la determinazione dei compensi vale quanto previsto per gli enti locali.

L'Organo di revisione vigila sulla regolare tenuta delle scritture contabili, sulla corretta gestione economico-finanziaria dell'Autorità e sulla regolarità ed efficienza dell'amministrazione, e redige il proprio parere sul bilancio di previsione e sul rendiconto di gestione, sulle eventuali variazioni di bilancio e sulla verifica degli equilibri.

L'Organo di revisione può, su richiesta, partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e a quelle dell'Assemblea.

Art. 9 RISORSE ED ONERI – MEZZI FINANZIARI – PATRIMONIO

L'Autorità provvede al raggiungimento dei suoi scopi e allo svolgimento dei suoi compiti con i seguenti mezzi:

- a) contributi degli Enti aderenti;
- b) percentuale dei canoni demaniali riscossi;
- c) eventuali trasferimenti regionali integrativi;
- d) rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
- e) eventuali altri proventi, ordinari o straordinari, anche derivanti da atti di liberalità.

La gestione finanziaria è svolta dall'Autorità per il perseguimento dei fini istituzionali attribuiti dalla legge, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità alle disposizioni previste per gli enti locali.

L'Autorità può costituire un proprio patrimonio, anche mediante gli apporti e i conferimenti degli Enti aderenti.

L'Autorità ha un proprio servizio di tesoreria disciplinato con apposito regolamento.

Art. 10 PERSONALE

L'Autorità è dotata di propri uffici tecnici ed amministrativi, la cui articolazione e disciplina sono determinati con apposito regolamento, nel rispetto di quanto stabilito dall' art .1 , secondo principi di autonomia organizzativa e di economicità. L'entità del personale, la sua organizzazione e le sue mansioni sono stabilite dalla dotazione organica e dal predetto regolamento.

L'Autorità può avvalersi del personale comandato o incaricato o trasferito presso i propri uffici dagli Enti aderenti ai sensi del D.Lgs. n. 165/2001.

Art . 11 AUTONOMIA CONTABILE – PAREGGIO DI BILANCIO

L'Autorità è dotata di autonomia contabile e redige il proprio bilancio uniformandosi alle disposizioni previste per gli enti locali. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione, gli eventuali provvedimenti di variazione ed i relativi assestamenti, nonché il rendiconto di gestione, adottati dal Consiglio di Amministrazione e corredati del parere dell'Organo di revisione, sono approvati dall'Assemblea. Al bilancio di previsione, sono allegati i programmi pluriennali e annuali di attività. Al rendiconto di gestione è allegata la relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, anche in termini finanziari. L'Autorità ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da conseguire mediante l'equilibrio tra le entrate, compresi i trasferimenti e le uscite, nonché l'obbligo di perseguire la qualità e l'efficacia della propria spesa.

Gli Enti aderenti all'Autorità provvedono alla copertura delle uscite eventualmente non coperte dalle entrate, in proporzione alle rispettive quote. Almeno una volta all'anno, entro il 30 settembre, l'Autorità, con deliberazione dell'Assemblea, effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. In caso di debiti fuori bilancio, di disavanzo risultante dal rendiconto approvato o di previsione di disavanzo di gestione o di amministrazione in formazione nell'esercizio in corso, la suddetta deliberazione prevederà un piano di rientro. Sul piano di rientro è acquisito il parere dell'Organo di revisione.

Ai fini del piano di rientro, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, compresi i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili, ad eccezione delle risorse provenienti dall'assunzione di prestiti o aventi specifica destinazione per legge.

Art. 12 RAPPORTI CON GLI ENTI

L'Autorità svolge le proprie attività in collegamento e collaborazione per quanto di competenza, con gli Enti territorialmente interessati.

Art .13 PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Tutti gli atti dell'Autorità sono pubblici, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge. La pubblicazione all'Albo sul sito internet dell'Autorità fa fede ai fini delle disposizioni stabilite dalla legislazione sugli Enti locali

Art. 14 DISCIPLINA DELLE NUOVE ADESIONI

In caso di nuove adesioni:

a) l'Ente interessato deve presentare apposita comunicazione di adesione al Consiglio di Amministrazione ;

b) l'adesione, previa delibera di assenso dell'Assemblea, è efficace a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della comunicazione di adesione purché la stessa

sia pervenuta entro il 30 giugno e purché accettino il presente Statuto e sottoscrivano la Convenzione

c) in caso di nuova adesione, le quote degli Enti aderenti sono determinate, a cura del Consiglio di Amministrazione e successivamente aggiornate con periodicità almeno triennale.

Art. 15 RECESSO

1. Il recesso da parte di singoli Enti associati, ammissibile solo a partire dal terzo anno solare di esistenza dell'Autorità, deve essere comunicato all'Autorità a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno almeno sei mesi prima della scadenza dell'anno solare ed ha effetto a partire dal 1 Gennaio dell'anno seguente.
2. In caso di recesso agli Enti verrà assegnata la quota parte di patrimonio conferito o che hanno contribuito a costituire, se divisibile; se non divisibile verranno corrisposti agli Enti i valori corrispondenti alla suddetta quota.

Art. 16 NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nello Statuto, si applicano per l'amministrazione ed il funzionamento dell'Autorità, le disposizioni in materia di Enti locali.

ALLEGATO 1

MODALITA' CALCOLO QUOTE DI PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA E RIPARTIZIONE QUOTE CANONI DEMANIALI

1. Le quote di partecipazione per i Comuni aderenti sono stabilite in rapporto alla lunghezza delle coste; le quote saranno arrotondate alla seconda cifra decimale;
2. Le quote dei canoni demaniali spettanti ai Comuni aderenti sono stabilite dedotte le spese di gestione corrente e quelle vincolate per legge, regolamenti o precedenti decisioni, secondo le percentuali dei canoni rispettivamente riscossi;
3. Ad ogni Comune aderente spetta una quota fissa minima pari a € 1.500 (millecinquecento/00)
4. Le quote di partecipazione di cui al comma precedente potranno essere modificate dalla maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea consortile.
5. La quota variabile verrà ricalcolata ogni fine esercizio. Il nuovo riparto delle quote di partecipazione, inviato a tutti i Comuni associati e presentato nella prima Assemblea utile, ha effetto a partire dal 01/01 di ogni esercizio. L'approvazione delle nuove quote di composizione da parte dell'Assemblea dell'Autorità è atto necessario e sufficiente per l'aggiornamento dello Statuto senza ulteriore atto formale.

Numero	Comuni	lungh costa m	%
1	<i>Bene Lario</i>	765,00	1,70
2	<i>Brusimpiano</i>	4747,00	10,57
3	<i>Campione d'Italia</i>	2899,00	6,46
4	<i>Carlazzo</i>	3441,00	7,66
5	<i>Claino con Osteno</i>	6996,00	15,58
6	<i>Lavena Ponte Tresa</i>	2975,00	6,63
7	<i>Porlezza</i>	5648,00	12,58
8	<i>Porto Ceresio</i>	4997,00	11,13
9	<i>Valganna</i>	4774,00	10,63
10	<i>Valsolda</i>	7653,00	17,05
	TOTALE	44895,00	100,00